

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 08/24

Bolzano, li 27/11/2024

Bonus Natale: novità

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarVi sulle **ultime novità** in materia del cosiddetto "**Bonus Natale**":

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, dopo le modifiche apportate al cd. Bonus Natale da parte dell'articolo 2, del Decreto Legge n. 167/2024, ha aggiornato le istruzioni a suo tempo fornite con la circolare n. 19/E/2024.

In particolare, la novità principale riguarda l'**ambito soggettivo** di applicazione della norma, in quanto il legislatore ha previsto un **ampliamento della platea dei beneficiari**.

Si prevede, infatti, che il **bonus spetta**, fermi restando gli altri requisiti (reddito complessivo e capienza fiscale), al **lavoratore dipendente** che ha **almeno un figlio a carico**, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Di seguito forniamo un riepilogo dei requisiti:

1.1 Requisiti per l'accesso al bonus

Il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti che, ai fini del beneficio, devono rispettare specifici requisiti.

Nello specifico, i lavoratori:

- ▶ nell'anno d'imposta 2024, devono avere un **reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro**;
- ▶ hanno **almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, **fiscalmente a carico** (ex art. 12, comma 2, TUIR);
- ▶ hanno un'**imposta lorda**, determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore (art. 49 TUIR), d'importo **superiore** a quello della **detrazione spettante** per la stessa tipologia reddituale ("capienza fiscale"), con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

1.1.1 Precisazione in merito al requisito reddituale

Per il calcolo del reddito complessivo occorre inoltre considerare:

- ▶ i redditi assoggettati a cedolare secca;
- ▶ i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- ▶ la quota d'agevolazione ACE;
- ▶ le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance).

Rileva, altresì, la quota esente dei redditi agevolati ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché quella relativa al regime speciale per lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo, inoltre, dev'essere calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

1.1.2 Tipologie di reddito e calcolo del Bonus Natale

Il soggetto richiedente dev'essere **titolare** di un **reddito di lavoro dipendente** nel corso dell'anno 2024 e non assume rilievo, ai fini dell'accesso, la tipologia contrattuale del rapporto medesimo. Considerato, inoltre, l'espresso riferimento della norma al solo art. 49 del TUIR, non possono essere beneficiari del Bonus Natale i titolari di redditi assimilati (p.e. Co.Co.Co.) a quelli di lavoro dipendente, disciplinati dall' art. 50 del TUIR.

Il beneficio in esame, dev'essere **riproporzionato** in funzione del **periodo di lavoro** del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato, inoltre, che il bonus non dev'essere ridotto nel caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

1.2 Modalità di richiesta ed erogazione

Il Bonus Natale, che **non concorre** alla **formazione** della **base imponibile Irpef**, è **riconosciuto** dal datore di lavoro, pubblico o privato, **unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente**, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (**vedasi fac-simile allegato**), la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento di cui al precedente punto 1.1.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, essendo quest'ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.

Diversamente, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

1.3 Rideterminazione del bonus nella dichiarazione dei redditi

Il Bonus Natale può essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente, computando lo stesso nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, il lavoratore potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, nei casi in cui lo stesso:

- ▶ pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (come, ad esempio, i **lavoratori domestici**);
- ▶ non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza;
- ▶ abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

Analogamente, se il lavoratore ha fruito del bonus pur non avendone i requisiti, ovvero ha ricevuto una somma in misura superiore rispetto a quella effettivamente spettante, e il datore di lavoro non può più effettuare il conguaglio a debito, la **restituzione dell'indennità** indebitamente ricevuta **avviene in dichiarazione dei redditi**.

1.4 Adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro a richiesta del lavoratore, previa presentazione dell'apposita dichiarazione sostitutiva, andranno ad erogare la indennità in esame in busta paga e andranno a recuperare le somme anticipate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Da ultimo, si evidenzia che, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti, i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione.

Per ulteriori informazioni restiamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

**Dichiarazione per l'erogazione dell'indennità una tantum
(Bonus Natale)**

(ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

L'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024, come modificato dall'art. 2, D.L. n. 167/2024, prevede, limitatamente all'anno 2024, l'erogazione da parte dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, di una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di euro 100, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro;
- b. imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro (ex art. 13, comma 1, TUIR) spettante;
- c. presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Premesso quanto sopra, io sottoscritto/a C.F.
..... nato/a (.....) il
..... residente a (.....) in via
..... n., in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente,
presso, codice fiscale (Partita IVA)
.....,

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

CHIEDO

il riconoscimento dell'indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di cui all'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024, come modificato dall'art. 2, D.L. n. 167/2024 e a tal fine

DICHIARO

la sussistenza dei requisiti reddituali e di quelli familiari di seguito specificati:

- ▶ la titolarità di un reddito complessivo annuo, per il 2024, non superiore a euro 28.000 confermando, a tale riguardo, quanto eventualmente comunicato con il Modello delle Detrazioni (Dichiarazione di responsabilità per l'anno 2024 resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973);
- ▶ di essere consapevole che il diritto all'indennità una tantum è subordinato all'ulteriore condizione della presenza di imposta lorda di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro spettanti;
- ▶ con riferimento al mio nucleo familiare

di avere **almeno un figlio** (compresi i figli adottivi, affiliati o affidati) fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR¹:

(nome) _____ (cognome) _____ CF _____

DICHIARO INOLTRE

- ▶ che (se presente) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (nome) _____ (cognome) _____ CF _____ non beneficia della stessa indennità una tantum ovvero
- ▶ che (se presente) il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016 (convivente dichiarato all'Anagrafe e risultante da stato famiglia) (nome) _____ (cognome) _____ CF _____ non beneficia della stessa indennità una tantum;
- ▶ di non beneficiare dell'indennità una tantum in parola in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento;
- ▶ di essere consapevole che il reddito complessivo sarà oggetto di conguaglio nei termini di legge e che, in caso di superamento del limite di euro 28.000 o di imposta lorda incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti, l'importo dell'indennità una tantum in precedenza ricevuto sarà oggetto di recupero.

ATTENZIONE:

SOLO PER LAVORATORI CON PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 2024

ALLEGRO

- ▶ le Certificazioni Uniche rilasciate dagli altri datori di lavoro, da utilizzare ai fini della quantificazione dell'indennità una tantum a cura del datore di lavoro che riceve la presente dichiarazione.

ATTENZIONE:

SOLO PER LAVORATORI CON PIÙ CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE PART-TIME IN ESSERE
CONTESTUALMENTE

DICHIARO

- ▶ l'ulteriore reddito di lavoro dipendente percepito nel 2024 da altri datori di lavoro: euro

¹ Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni.

- ▶ i seguenti periodi di lavoro intrattenuti con gli altri datori di lavoro (dal/al)
.....
e i corrispondenti giorni di lavoro prestati (giorni di detrazione da lavoro dipendente) n. giorni
.....

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati.

.....
(luogo, data)

Il dichiarante
.....

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 5 e 7 DEL G.D.P.R. 2016/679

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere già stato/a informato dal Titolare ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver già rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679.

Con firma apposta in calce alla presente il sottoscritto/a dichiara di conoscere i diritti garantiti quale interessato, ai sensi degli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, e conferma il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente scheda per perseguire le finalità già indicate nell'informativa.

Firma del dipendente